

CAMERA DEI DEPUTATI

N.429

ATTO DEL GOVERNO SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente i criteri di riparto tra i soggetti beneficiari e le procedure di erogazione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione in favore delle emittenti televisive e radiofoniche locali
(429)

(articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 1, comma 163, della legge 28 dicembre 2015, n. 208)

Trasmesso alla Presidenza il 10 luglio 2017

**SCHEMA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RECANTE
REGOLAMENTO CONCERNENTE I CRITERI DI RIPARTO TRA I SOGGETTI
BENEFICIARI E LE PROCEDURE DI EROGAZIONE DELLE RISORSE DEL FONDO
PER IL PLURALISMO E L'INNOVAZIONE DELL'INFORMAZIONE IN FAVORE
DELLE EMITTENTI TELEVISIVE E RADIOFONICHE LOCALI.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTO l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

VISTO l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016) ed in particolare l'articolo 1, comma 163, che stabilisce che *"con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri di riparto tra i soggetti beneficiari e le procedure di erogazione delle risorse del Fondo di cui alla lettera b) del comma 160, da assegnare in favore delle emittenti radiofoniche e televisive locali per la realizzazione di obiettivi di pubblico interesse, quali la promozione del pluralismo dell'informazione, il sostegno dell'occupazione nel settore, il miglioramento dei livelli qualitativi dei contenuti forniti e l'incentivazione dell'uso di tecnologie innovative."*;

VISTO il decreto legislativo del 31 luglio 2005, n. 177, recante testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, ed in particolare l'articolo 12, che prevede la determinazione dei criteri e delle modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, concernente istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo;

VISTA la legge 23 dicembre 1998, n. 448, concernente misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo, ed in particolare l'articolo 45, comma 3;

VISTO il decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 78, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo equilibrato dell'emittenza televisiva e per evitare la costituzione o il mantenimento di posizioni dominanti per il settore radiotelevisivo;

VISTA la legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001) ed, in particolare, l'articolo 145, commi 18 e 19;

VISTA la legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002) ed, in particolare, l'articolo 52, comma 18;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante codice delle comunicazioni elettroniche, e successive modificazioni;

VISTO l'articolo 8-novies del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2008, e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 10 ottobre 2008, concernente la definizione del calendario per il passaggio definitivo alla trasmissione televisiva digitale terrestre delle 16 aree tecniche - aree *all digital* - in cui è stato suddiviso il territorio nazionale;



CONSIDERATO che, in attuazione del calendario di cui al citato decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2008, e successive modificazioni, la transizione alla tecnologia digitale terrestre si è conclusa nel 2012;

CONSIDERATO che l'esercizio dell'attività televisiva in tecnica digitale non avviene in regime concessorio ma tramite il rilascio di diritti d'uso agli operatori di rete e autorizzazioni ai fornitori di servizi media audiovisivi;

VISTO il decreto del Ministro delle comunicazioni 5 novembre 2004, n. 292, concernente regolamento recante nuove norme per la concessione alle emittenti televisive locali dei benefici previsti dall'articolo 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Ministro delle comunicazioni 1° ottobre 2002, n. 225, concernente: regolamento recante modalità e criteri di attribuzione del contributo previsto dall'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, per le emittenti radiofoniche locali;

VISTO il codice di autoregolamentazione in materia di televendite e spot di televendita di beni e servizi di astrologia, di cartomanzia ed assimilabili, di servizi relativi ai pronostici concernenti il gioco del lotto, enalotto, superenalotto, totocalcio, totogol, totip, lotterie e giochi simili, approvato dalla Commissione per l'assetto del sistema radiotelevisivo il 14 maggio 2002 e sottoscritto dalle emittenti e dalle associazioni firmatarie il 4 giugno 2002;

VISTO il codice di autoregolamentazione sulla tutela dei minori in TV, approvato dalla Commissione per l'assetto del sistema radiotelevisivo il 5 novembre 2002 e sottoscritto dalle emittenti e dalle associazioni firmatarie il 29 novembre 2002;

VISTA la deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni 23 giugno 2011, n. 353, concernente nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 2011;

VISTA le delibera AgCom n. 402/15/CONS recante modifica del Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva in tecnica digitale DVB-T in attuazione dell'articolo 6, comma 8, della legge 21 febbraio 2014, n. 9, e successive modificazioni, come modificato dall'articolo 1, comma 147, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 158, recante regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 17 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 254 del 31 ottobre 2014, recante individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale, così come modificato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 30 ottobre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 277 del 27 novembre 2015;

VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016), ed in particolare l'articolo 1, commi da 160 a 164;

VISTA la legge 26 ottobre 2016, n. 198, recante *istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria e dell'emittenza radiofonica e televisiva locale, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti. Procedura per l'affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale;*



VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del

UDITO il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del

ACQUISITO il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del

SULLA PROPOSTA del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente regolamento:

ART. 1

(Oggetto)

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'articolo 1, comma 163, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, disciplina i criteri di riparto e le procedure di erogazione delle risorse dell'esercizio finanziario 2016 presenti sull'apposito capitolo di bilancio del Ministero dello sviluppo economico e, per gli anni successivi, della quota delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1, comma 160, lettera b), della predetta legge n. 208 del 2015, assegnata al Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, in favore delle emittenti televisive e radiofoniche locali, come individuate dall'articolo 3 e di seguito definite "emittenti".

ART. 2

(Criteri di ripartizione del Fondo)

1. Il Ministero dello sviluppo economico, di seguito denominato «Ministero», provvede al riparto delle risorse dell'esercizio finanziario 2016 presenti sull'apposito capitolo di bilancio del Ministero dello sviluppo economico e, annualmente, al riparto delle risorse del fondo di cui all'articolo 1, assegnate al Ministero dello sviluppo economico, in sede di riparto del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, secondo i seguenti criteri:
 - a) 85 per cento riservato ai contributi spettanti alle emittenti televisive operanti in ambito locale, di cui il 4 per cento dev'essere riservato ai contributi destinati alle emittenti aventi carattere comunitario secondo quanto indicato nell'articolo 7;
 - b) 15 per cento riservato ai contributi spettanti alle emittenti radiofoniche operanti in ambito locale, di cui il 25 per cento deve essere riservato ai contributi destinati alle emittenti aventi carattere comunitario secondo quanto indicato nell'articolo 7.
2. Il Ministero è autorizzato ad accantonare annualmente una somma fino al limite dell'1 per cento dello stanziamento iscritto in bilancio per far fronte a revisioni degli importi dei contributi attribuiti negli anni precedenti a seguito degli esiti di eventuali contenziosi.
3. Le risorse non utilizzate nell'esercizio di competenza nell'ambito dell'accantonamento di cui al comma 2 possono essere utilizzate per le finalità di cui alle lettere a) e b) del comma 1.



ART. 3

(Soggetti beneficiari)

1. Possono presentare domanda ai fini dell'erogazione dei contributi di cui al presente regolamento le emittenti rientranti nelle seguenti categorie:
 - a) emittenti televisive titolari di autorizzazioni per fornitura di servizi media audiovisivi ai sensi della delibera AGCOM n. 353/11/CONS per marchi/palinsesti diffusi con numerazione automatica (LCN);
 - b) emittenti radiofoniche legittimamente operanti in tecnica analogica ai sensi dell'articolo 1, commi 2-bis e 2-ter, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, in possesso dei requisiti indicati dall'articolo 24 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;
 - c) titolari di autorizzazioni per fornitura di servizi radiofonici non operanti in tecnica analogica, ai sensi della delibera AGCOM n. 664/09/CONS, allegato A, articolo 3, una volta completata la fase di avvio dell'operatività su tutto il territorio nazionale delle trasmissioni radiofoniche in tecnica digitale terrestre;
 - d) le emittenti aventi carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettere n) e bb), numero 1), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177. Alle emittenti comunitarie si applicano esclusivamente i requisiti, i criteri e i punteggi previsti dall'articolo 7. E' fatta comunque salva la possibilità per le stesse di optare, in alternativa, per la presentazione della domanda di contributo ai sensi dell'articolo 6.

ART. 4

(Requisiti di ammissione)

1. Sono ammesse ad usufruire dei contributi le emittenti televisive di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 3:
 - a) che abbiano un numero di dipendenti, compresi i giornalisti, effettivamente applicati all'attività di fornitore di servizi media audiovisivi, a tempo indeterminato e determinato rapportato alla numerosità della popolazione relativa al territorio in cui trasmettono secondo gli scaglioni di seguito indicati. Sono inclusi nel calcolo i lavoratori part-time e quelli con contratto di apprendistato; per i dipendenti in cassa integrazione, e per quelli a tempo parziale si deve tener conto delle percentuali dell'impegno contrattuale in termini di ore effettivamente lavorate; in sede di prima applicazione viene preso in considerazione il numero dei dipendenti alla data di presentazione della domanda; a partire dal secondo anno viene preso in considerazione il numero medio di dipendenti occupati nei due esercizi precedenti:
 - 1) pari ad almeno 18 dipendenti, con almeno 5 giornalisti, su un territorio avente più di 4,5 milioni di abitanti;
 - 2) pari ad almeno 16 dipendenti, con almeno 4 giornalisti, su un territorio avente tra 1,5 milioni e 4,5 milioni di abitanti;
 - 3) pari ad almeno 12 dipendenti, con almeno 3 giornalisti, su un territorio avente tra 500.000 e 1,5 milioni di abitanti;
 - 4) pari ad almeno 8 dipendenti, con almeno 2 giornalisti su un territorio avente fino a 500.000 abitanti;
 - b) che per i marchi e palinsesti per i quali presentano la domanda non abbiano trasmesso nell'anno solare precedente a quello della presentazione della domanda programmi di televendite nelle fasce orarie tra le 7 e le 23 superiori ai seguenti limiti:



- 1) 40 per cento relativamente ai primi due anni di applicazione del presente regolamento;
 - 2) 30 per cento relativamente al terzo anno di applicazione del presente regolamento;
 - 3) 20 per cento a partire dal quarto anno di applicazione del presente regolamento;
- c) che aderiscono al codice di autoregolamentazione in materia di televendite, approvato dalla Commissione per l'assetto del sistema radiotelevisivo il 14 maggio 2002 e sottoscritto dalle emittenti e dalle associazioni firmatarie il 4 giugno 2002 e al codice di autoregolamentazione sulla tutela dei minori in TV, approvato dalla Commissione per l'assetto del sistema radiotelevisivo il 5 novembre 2002 e sottoscritto dalle emittenti e dalle associazioni firmatarie il 29 novembre 2002;
- d) che per i marchi e palinsesti per i quali presentano la domanda siano state trasmesse almeno due edizioni giornaliera di telegiornali con valenza locale.
2. Sono ammesse ad usufruire dei contributi le emittenti radiofoniche di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 3 che abbiano un numero minimo di 2 dipendenti occupati con contratti a tempo indeterminato e a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis, lettera a), del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, con almeno un giornalista. Sono inclusi nel calcolo di cui al presente comma i lavoratori part-time e quelli con contratto di apprendistato. Per i dipendenti in cassa integrazione e per quelli a tempo parziale si deve tener conto della percentuale dell'impegno contrattuale in termini di ore effettivamente lavorate.
3. I soggetti beneficiari di cui all'articolo 3 sono ammessi ad usufruire dei contributi a condizione che, dai controlli effettuati dall'amministrazione, non emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate negli ultimi due anni nell'ambito di procedure per la concessione del medesimo contributo ai sensi della previgente disciplina e, qualora si tratti degli stessi soggetti che svolgono anche l'attività di operatore di rete televisiva in ambito locale, pur in regime di separazione contabile, che risultino in regola con il versamento di contributi annuali e diritti amministrativi nei confronti del Ministero.

ART. 5

(Procedura per l'erogazione dei contributi)

1. Entro il 28 febbraio di ciascun anno i soggetti che intendono beneficiare dei contributi presentano al Ministero una singola domanda per ogni regione nella quale operano e per ogni marchio/palinsesto per i quali richiedono il contributo. E' consentita la presentazione di più domande per ogni regione da parte di ogni singola emittente.
2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono stabilite le modalità di presentazione delle domande e la documentazione da presentare. Con il medesimo decreto è stabilito, in sede di prima applicazione, il termine di presentazione delle domande di cui al comma 1 per i contributi relativi all'anno 2016.
3. Conclusa l'istruttoria, il Ministero pubblica sul proprio sito web l'elenco nazionale provvisorio dei soggetti ammessi al contributo, con indicazione dei relativi importi, distintamente per le emittenti televisive a carattere commerciale e comunitario.
4. Nell'elenco sono indicati, raggruppati per regione, i soggetti ammessi con l'indicazione del punteggio ottenuto e dell'importo spettante relativamente a ciascuno dei criteri indicati all'articolo 6 per le emittenti commerciali ed ai soli criteri di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a) e b), per le emittenti comunitarie, dell'eventuale riconoscimento delle maggiorazioni spettanti come previsto dall'articolo 6, commi 3 e 4, e dell'importo totale del contributo concesso, calcolato come somma dei contributi parziali assegnati.



5. Nei trenta giorni successivi alla pubblicazione dell'elenco provvisorio, con le stesse modalità di presentazione della domanda di cui al comma 2, ogni emittente, inclusa o non inclusa nell'elenco, può presentare richiesta di rettifica del contributo o di riammissione della domanda, fornendo tutti gli elementi necessari al riesame della pratica.
6. Concluso l'esame delle richieste di rettifica e delle istanze di riammissione, entro sessanta giorni, il Ministero pubblica l'elenco definitivo con le stesse modalità di cui ai commi 3 e 4.
7. Il Ministero provvede alla successiva liquidazione in un'unica soluzione entro i successivi sessanta giorni ed è autorizzato a compensare gli importi da erogare a titolo di contributo con le somme di cui i beneficiari risultino eventualmente debitori nei confronti del Ministero stesso per quanto previsto dagli articoli 34 e 35 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante codice delle comunicazioni elettroniche.
8. Il Ministero effettua idonei e approfonditi controlli, anche in periodi successivi alla concessione del contributo, relativamente alla veridicità delle dichiarazioni e della documentazione presentata in sede di domanda e verifica il corretto adempimento degli obblighi previsti dal presente regolamento.
9. Allo svolgimento delle attività di controllo si provvede nell'ambito dei compiti istituzionali, nel limite delle risorse umane, finanziarie, strumentali disponibili a legislazione vigente.
10. In caso di non ammissione delle domande, di esclusione o successiva revoca del contributo già concesso ai sensi dell'articolo 8 è data comunicazione all'interessato con provvedimento motivato.

ART. 6

(Criteri di valutazione delle domande ai fini del calcolo dei contributi)

1. Ai fini della determinazione dei contributi da corrispondere per promuovere il pluralismo dell'informazione, il sostegno dell'occupazione del settore, il miglioramento dei livelli qualitativi dei contenuti forniti e l'incentivazione dell'uso di tecnologie innovative, sono assegnati i punteggi in sede di valutazione delle domande, sulla base dei seguenti criteri:
 - a) numero medio di dipendenti, effettivamente applicati all'attività di fornitore di servizi media audiovisivi o di emittente radiofonica per la regione e il marchio/palinsesto oggetto della domanda, occupati nel biennio precedente con contratti a tempo indeterminato e a tempo determinato risultanti dalla presentazione del riepilogo delle posizioni iscritte presso l'INPS. Sono inclusi nel calcolo i lavoratori part-time e quelli con contratto di apprendistato. Per i dipendenti in cassa integrazione e quelli a tempo parziale e per i dipendenti impiegati per marchi e palinsesti diffusi in più di una regione si dovrà tener conto delle percentuali dell'impegno contrattuale in termini di ore effettivamente lavorate;
 - b) numero medio di giornalisti, effettivamente applicati all'attività di fornitore di servizi media audiovisivi o di emittente radiofonica per la regione e il marchio/palinsesto oggetto della domanda, occupati nel biennio precedente iscritti al relativo Albo o pubblicitisti, come risultanti dalla presentazione del riepilogo delle posizioni iscritte presso l'INPGI e per i pubblicitisti che hanno optato per il mantenimento dell'iscrizione previdenziale presso l'INPS. Sono inclusi nel calcolo i lavoratori part-time e quelli con contratto di apprendistato. Per i giornalisti in cassa integrazione e quelli a tempo parziale e per i giornalisti impiegati per marchi e palinsesti diffusi in più di una regione si dovrà tener conto delle percentuali dell'impegno contrattuale in termini di ore effettivamente lavorate;
 - c) con riferimento alle sole emittenti televisive, media ponderata dell'indice di ascolto medio giornaliero mediato su base annuale e del numero dei contatti netti giornalieri mediati su base annuale, calcolata secondo quanto indicato nell'allegata tabella 1, per il marchio indicato



nella domanda rilevata da Auditel nell'anno solare precedente alla presentazione della domanda;

- d) con riferimento ai soli fornitori di contenuti radiofonici, in attesa della piena operatività di un eventuale sistema di rilevazione degli ascolti, totale dei ricavi maturati nell'anno precedente per vendita di spazi pubblicitari ritenuti ammissibili sulla base della presentazione di fatture quietanzate, risultanti da dichiarazione resa da professionista iscritto nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o nell'albo dei periti commerciali;
 - e) totale dei costi sostenuti nell'anno precedente per spese in tecnologie innovative ritenute ammissibili sulla base della presentazione di fatture quietanzate risultanti da dichiarazione resa da professionista iscritto nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o nell'albo dei periti commerciali secondo quanto stabilito nella allegata tabella 1.
2. Nell'ambito dell'istruttoria per la predisposizione dell'elenco di cui all'articolo 5, nella parte relativa alle emittenti commerciali, il Ministero determina l'entità delle risorse assegnate a ciascuna delle tre aree indicate nella tabella 1 e le somme risultanti da tale ripartizione sono attribuite in maniera proporzionale al punteggio ottenuto da ciascuna emittente distintamente per ciascuna delle tre aree.
 3. E' riconosciuta dal secondo anno di applicazione del presente regolamento una maggiorazione del 10 per cento del punteggio individuale conseguito alle sole emittenti che dimostrano un incremento del numero complessivo dei dipendenti di almeno una unità rispetto all'anno precedente.
 4. E' riconosciuta inoltre una maggiorazione del 15 per cento del punteggio individuale conseguito alle emittenti ammesse a contributo che abbiano marchi autorizzati ad operare esclusivamente in una delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia, in quanto rientranti nell'obiettivo convergenza nell'ambito delle politiche di coesione dell'Unione europea.
 5. Le domande di ammissione al contributo presentate sono valutate attribuendo un punteggio numerico secondo quanto stabilito dal presente articolo in base ai criteri applicativi e ai punteggi indicati nelle tabelle 1 e 2 allegate al presente regolamento.

ART. 7

(Emittenti a carattere comunitario)

1. L'ammontare annuo dello stanziamento destinato alle emittenti comunitarie, di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 3, è ripartito secondo i criteri e le aliquote sotto riportate:
 - a) in base al punteggio attribuito in base esclusivamente del criterio riguardante dipendenti e giornalisti di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a) e b): 50%;
 - b) in parti uguali tra tutti i soggetti beneficiari ammessi: 50%.
2. Nell'ambito dell'istruttoria per la predisposizione dell'elenco di cui all'articolo 5, nella separata sezione relativa alle emittenti comunitarie, il Ministero determina l'entità delle risorse risultanti dalla ripartizione di cui al comma 1, calcola la parte fissa del contributo dividendo l'importo di cui al comma 1, lettera a), tra tutti i soggetti beneficiari ammessi e attribuisce in maniera proporzionale al punteggio ottenuto da ciascuna emittente l'importo di cui al comma 1, lettera b).



ART. 8

(Revoca dei contributi)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, qualora dal controllo del Ministero emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni dei soggetti beneficiari di cui all'articolo 3, ovvero quando venga accertata la mancanza dei requisiti di cui all'articolo 4 per la concessione del contributo, questo è revocato, previa contestazione al beneficiario ed in esito ad un procedimento in contraddittorio.
2. La revoca dei contributi comporta l'obbligo a carico del soggetto beneficiario di riversare al Ministero, entro i termini fissati nel provvedimento stesso, l'intero ammontare percepito, rivalutato secondo gli indici ufficiali ISTAT di inflazione in rapporto «ai prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati», oltre agli interessi corrispettivi al tasso legale, nonché l'esclusione dalla partecipazione alla procedura per l'erogazione dei contributi per due anni successivi.
3. Ove l'obbligato non ottemperi al versamento entro i termini fissati, il recupero coattivo dei contributi e degli accessori al contributo stesso, rivalutazione e interessi, viene disposto mediante iscrizione a ruolo delle somme complessivamente dovute.

ART. 9

(Abrogazioni)

1. Fermo restando quanto già previsto dall'articolo 1, comma 164, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono conseguentemente abrogati i decreti del Ministro delle comunicazioni 1° ottobre 2002, n. 225, e 5 novembre 2004, n. 292.

ART. 10

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. I contributi di cui al presente regolamento sono concessi nei limiti delle risorse dell'esercizio finanziario 2016 presenti sull'apposito capitolo di bilancio del Ministero dello sviluppo economico e delle risorse assegnate al Ministero dello sviluppo economico in sede di riparto del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e destinate in favore delle emittenti radiofoniche e televisive locali per le finalità di cui all'articolo 1, comma 163, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

ART. 11

(Entrata in vigore e pubblicazione)

1. Il presente regolamento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. F' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.



TABELLA 1.
(di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c)

CRITERI APPLICATIVI DI VALUTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 6

1. L'ammontare annuo dello stanziamento destinato alle emittenti televisive e radiofoniche è ripartito in sede di prima attuazione secondo le aree e aliquote sotto riportate:

Aree	Aliquote
a) Relativa al criterio riguardante dipendenti e giornalisti di cui all'art. 6 comma 1 lett. a) e b).	80%
b) Relativa al criterio riguardante i dati Auditel di cui all'articolo 6, comma 1, lettere c) (per le emittenti televisive) ed i ricavi per vendita di spazi pubblicitari (per le emittenti radiofoniche) di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d).	10%
c) Relativa al criterio riguardante i costi sostenuti per spese in tecnologie innovative di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e).	10%

2. Per la determinazione del punteggio relativo all'area a) si tiene conto dei seguenti criteri:

a) il personale applicato allo svolgimento dell'attività oggetto della domanda nel biennio precedente è così suddiviso:

- 1) a tempo indeterminato full-time, di seguito indicato come tipologia t1;
- 2) a tempo determinato full-time, di seguito indicato come tipologia t2;
- 3) a tempo indeterminato o determinato part-time, di seguito indicato come tipologia t3.
- 4) con contratto di apprendistato.

Il punteggio dei dipendenti part-time o in cassa integrazione è calcolato in proporzione della relativa percentuale dell'impegno contrattuale.

b) i giornalisti applicati allo svolgimento dell'attività oggetto della domanda sono così suddivisi:

- 1) giornalisti iscritti all'Albo professionale, di seguito indicato come tipologia t4;
- 2) pubblicisti, di seguito indicato come tipologia t5;
- 3) giornalisti o pubblicisti part-time, di seguito indicato come tipologia t6.
- 4) giornalisti con contratto di apprendistato.

Il punteggio dei giornalisti o pubblicisti part-time o in cassa integrazione è calcolato proporzionalmente alla percentuale dell'impegno contrattuale.

c) Il numero medio di dipendenti delle tipologie di cui alle precedenti lettere a) e b) del biennio si calcola in proporzione al numero di mesi nei quali ciascun lavoratore ha prestato servizio. Si considera mese intero la frazione superiore a quindici giorni di calendario.

Il numero medio nel biennio per ogni tipologia di lavoratori è calcolato come:

$$N_{tx} = \sum_{i=1}^L m_i / 24 * p_i$$

dove:

N_{tx} = numero medio nel biennio di lavoratori della tipologia tx considerata

L = numero di lavoratori della tipologia tx

m_i = numero di mesi di lavoro del lavoratore i-esimo della tipologia tx

p_i = percentuale di utilizzo del lavoratore i-esimo della tipologia tx

d) Qualora lo stesso dipendente, nel corso del biennio considerato, passi da una



tipologia ad un'altra tra quelle di cui alle lettere a) e b) o modifichi la percentuale di utilizzo, ogni periodo deve essere inserito singolarmente indicando per ciascuno la data di inizio, la data di fine e la percentuale di utilizzo.

e) L'attribuzione della maggiorazione del 10% del punteggio prevista dal comma 6 dell'articolo 6, al fine di premiare l'incremento del numero complessivo dei dipendenti rispetto all'anno precedente, viene applicata al solo punteggio relativo all'area a). Tale maggiorazione è riconosciuta qualora il numero medio complessivo di dipendenti, ottenuto sommando al termine della fase istruttoria tutti i valori relativi alle sei tipologie considerate, calcolati come indicato nella lettera c), superi di almeno una unità l'analogo valore risultato dall'istruttoria della domanda presentata l'anno precedente.

3. Per la determinazione del punteggio relativo all'area b) si tiene conto dei seguenti criteri:

a) per le sole emittenti televisive, i dati relativi alla media ponderata dell'indice di ascolto medio giornaliero mediato su base annuale nella singola regione, e del numero dei contatti netti giornalieri mediati su base annuale, calcolata nel rapporto rispettivamente del 70% e del 30%, il tutto rapportato alla popolazione delle province della regione in cui si riceve il segnale dell'emittente. Questi indici saranno calcolati per singolo marchio nell'anno solare precedente alla presentazione della domanda, e i dati di base saranno acquisiti direttamente dal Ministero presso la società Auditel. Nel caso in cui non si disponga della rilevazione dell'ascolto per tutti i suddetti 12 mesi, sono presi in considerazione i mesi disponibili. Ai fini del calcolo della media annua, per i mesi non disponibili, l'ascolto è valutato pari a zero.

b) per le sole emittenti radiofoniche, i dati relativi al totale dei ricavi dell'emittente per vendita di spazi pubblicitari ammissibili nell'anno precedente. Per vendita di spazi pubblicitari ammissibili si intende quella relativa esclusivamente a spazi all'interno dei programmi radiofonici. Sono pertanto esclusi i proventi derivanti da eventi istituzionali, sponsorizzazioni e contributi pubblici;

4. Per la determinazione del punteggio relativo all'area c) si tiene conto del seguente criterio:

a) i dati relativi al totale dei costi sostenuti nell'anno precedente per spese in tecnologie innovative. Le spese in tecnologie innovative ritenute ammissibili sono quelle riguardanti:

- 1) investimenti in nuove tecnologie ed attrezzature nel campo della produzione, gestione, trattamento, registrazione, commutazione e diffusione di segnali audio-visivi e radiofonici. In sede di prima applicazione si considerano tecnologie innovative quelle relativi a sistemi HD, ULTRA HD, 4K, o tecnologie superiori;
- 2) investimenti in prototipi a supporto dell'attività editoriale dei giornalisti;
- 3) investimenti in tecnologie d'avanguardia a favore della concreta inclusione sociale di quanti presentino disabilità sensoriali o cognitive con l'intento di rendere più agevole l'accesso ai contenuti offerti;
- 4) investimenti in hardware e software utili per diffusione dei contenuti su altre piattaforme tecnologiche.

5. La maggiorazione del 15% del punteggio prevista dal comma 4 dell'articolo 6, applicabile solo nel caso in cui la domanda venga presentata relativamente a marchi autorizzati esclusivamente nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia, viene applicata al punteggio complessivo conseguito dall'emittente.



TABELLA 2
(di cui all'articolo 6, comma 5)

Punteggi da attribuire a ciascuno dei criteri di cui all'art. 6 del presente Regolamento e della Tabella 1 ai fini della formazione dell'elenco:

I punteggi sono assegnati con arrotondamento alla seconda cifra decimale.

Area a)	Punteggio (P)
Unità di personale a tempo indeterminato full-time occupata nell'intero biennio (t ₁)	60
Unità di personale a tempo determinato full-time occupata nell'intero biennio (t ₂)	30
Unità di personale Part-time al 50% occupata nell'intero biennio (t ₃) e unità di personale con contratto di apprendistato	15
Unità di giornalisti iscritti all'Albo full-time occupata nell'intero biennio (t ₄)	100
Unità di pubblicisti full-time occupata nell'intero biennio (t ₅)	60
Unità di giornalisti o pubblicisti part-time al 50% occupata nell'intero biennio (t ₆) e unità di giornalisti o pubblicisti con contratto di apprendistato	30

Tali punteggi sono valori di riferimento per l'assegnazione dei punteggi proporzionati in ragione del periodo lavorativo e della percentuale di impiego effettivo.

Il punteggio relativo all'area a) si calcola come:

$$\sum_{x=1,2,4,5} P_{t_x} * N_{t_x} \cdot \sum_{x=3,6} 2 * P_{t_x} * N_{t_x}$$

dove N_{ix} è il numero medio di lavoratori di ciascuna tipologia definito all'articolo 6, comma, 2, lettera c).

e P_{ix} è il punteggio relativo a ciascuna tipologia di lavoratori

Area b) Emittenti televisive	Punteggio
Media ponderata valori Auditel per il marchio indicato nella domanda	Pari al valore lc



La media ponderata e il conseguente punteggio relativo all'area b) si calcolano come segue:

$K = (AMR_p \times Famr \times Z_a + RCH_p \times Z_r) \times 1000$ dove:

AMR = ascolto medio del canale su base annuale nella regione per cui ha fatto domanda.

P = popolazione delle province nella regione in cui il canale è ricevuto

$AMR_p = AMR/P$.

RCH = contatti netti giornalieri mediati su base annuale del canale nella regione per cui ha fatto domanda. $RCH_p = RCH/P$

Famr = fattore di normalizzazione dell'ascolto. Per mediare l'ascolto medio con i contatti, il valore di AMR_p sarà normalizzato con il fattore costante Famrp

$Famr = \frac{\sum \text{contatti netti giornalieri mediati su base annua delle emittenti locali pubblicate da Auditel}}{(*)}$

\sum ascolto medio su base annua delle emittenti locali pubblicate da Auditel

(*) Entreranno nel computo di Famr tutte le emittenti locali pubblicate da auditel per tutti i 12 mesi dell'anno precedente a quello per cui è stata fatta la domanda.

$Z_a = 70$, peso attribuito alla componente ascolto medio

$Z_r = 30$, peso attribuito alla componente contatti medi

K = punteggio dell'emittente per la regione e per il marchio per i quali ha presentato domanda in base agli indicatori Auditel

Area b) Emittenti radiofoniche	Punteggio
Ricavi per vendita di spazi pubblicitari (R) da euro 0 a euro 19.999	10
Ricavi per vendita di spazi pubblicitari (R) da euro 20.000 a euro 49.999	20
Ricavi per vendita di spazi pubblicitari (R) da euro 50.000 a euro 99.999	30
Ricavi per vendita di spazi pubblicitari (R) oltre euro 100.000	40

Area c)	Punteggio
Spese in tecnologie innovative (S) da euro 0 a euro 9.999	10
Spese in tecnologie innovative (S) da euro 10.000 a euro 19.999	20
Spese in tecnologie innovative (S) da euro 20.000 a euro 29.999	30
Spese in tecnologie innovative (S) oltre euro 30.000	40

